

debba farsi sulla media dei tre anni di minimo prezzo compresi nel dodicennio dal 1874 al 1885.

L'osservanza di questa disposizione, che ha avuto pieno effetto nella formazione delle tariffe nelle varie Provincie, ha la massima importanza; poichè, siccome lo scopo della legge del 1886 è di perequare il tributo fondiario, così è necessità assoluta, che il nuovo catasto abbia, in quanto alla valutazione dei prodotti e quindi alla tariffa, una base uniforme in tutto il Regno, e quindi un periodo fisso ed immutabile cui debbano riferirsi egualmente i prezzi.

Allo stato attuale delle cose già 17 Provincie hanno compilato le loro tariffe in base ai prezzi del dodicennio 1874-85. Ed ove si dovesse rinvenire sopra quella disposizione, bisognerebbe modificare tutte quelle tariffe, affinchè la legge, che è stata destinata ad uno scopo di perequazione, non produca invece una nuova sperequazione.

Alcune Provincie hanno fatto osservare, che i prezzi dei prodotti agrari, successivi al dodicennio, subirono una notevole diminuzione ed hanno quindi invocato il primo capoverso dell'articolo 14 della legge medesima, che dà facoltà alla Commissione censuaria centrale, la quale provvede alla approvazione delle tariffe, di modificare, in vista di speciali circostanze, la media dei prezzi dei singoli prodotti.

Ora sopra queste domande ha avuto già varie volte a pronunciarsi la Commissione censuaria centrale, la quale ha ritenuto che quelle parole *circostanze speciali* cui accenna la legge del 1886 debbano riferirsi al dodicennio, da essa fissato e non agli anni successivi e debbano avere un carattere speciale, ed eccezionale in guisa che la media segnata dalla legge non possa ritenersi normale.

Io ho qui una dottissima deliberazione presa, a relazione del presidente, compianto Messedaglia, che dichiara tale concetto. Io non voglio tediare la Camera dando lettura di quel deliberato che però più tardi potrò comunicare al collega interrogante. In ogni modo è ad osservare che piuttosto di muovere una questione astratta e teorica sopra una modificazione legislativa all'articolo 14 della legge del 1886, conviene farne una più pratica e concreta.

In occasione della formazione delle tariffe delle singole Provincie, gli interessati potranno produrre i loro reclami alla Com-

missione censuaria provinciale e poi a quella centrale, la quale, esaminate le circostanze speciali che per una determinata Provincia possono ricorrere, vegga se sia il caso di adottare qualche temperamento.

L'Amministrazione finanziaria, tiene ragionevolmente a non derogare alle norme stabilite dalla legge del 1886 che è norma fondamentale di perequazione.

Quindi io credo che l'onorevole Rossi, anzichè sollevare una questione astratta e generale (che non potrebbe dar luogo ad utili risultati) farebbe assai bene a risolvere la questione, quando si tratterà della formazione delle tariffe delle singole Provincie.

**Presidente.** L'onorevole Rossi Enrico ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto delle risposte dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

**Rossi Enrico.** L'onorevole sotto-segretario di Stato alle finanze, pur riconoscendo la gravità della questione sollevata con la mia interrogazione, ha cercato di dare una risposta che secondo il suo criterio valga a conciliare un principio di scrupolosa osservanza alla legge vigente con la responsabilità di evitare ingiustizie gravissime, che egli non poteva non riconoscere. Però il suo sistema, col quale vuole rinviarci alle Commissioni censuarie mandamentali o provinciali perchè in via d'appello e di ricorso sia esaminato caso per caso se concorrano le circostanze speciali accennate nel capoverso dell'articolo 14 della legge del 1896, a me sembra nè pratico nè utile, nè tale che possa risolvere la questione. Come si fa a considerare circostanze speciali quelle che sono purtroppo divenute circostanze permanenti, come l'avvilimento di parecchi prodotti per le varie crisi agricole a tutti note? Come si può imporre di applicare l'articolo 14 della legge nel senso che la media dei tre anni di minimo prezzo debba essere fatta sul dodicennio 1874-85? L'inconveniente deriva dalla natura stessa delle cose o per le difficoltà inevitabili, che non hanno reso possibile l'esecuzione di essa in un breve periodo di tempo. Quando si fece la legge del 1886, la previsione della media nel dodicennio 1874-85 trovava la sua ragione d'essere ma, poichè è corso tanto lungo periodo d'anni, e le condizioni della produttività e dei mercati sono completamente variate, con qual criterio di ragione (mi dica l'onorevole sotto-segretario), con qual